

(N. 666-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 18 ottobre 1949 (V. Disegno N. 520-1) (1)

modificato dal Senato della Repubblica (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 2 dicembre 1949

modificato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 16 dicembre 1949) (V. stampato N. 520-1-B)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA ALLA PRESIDENZA
IL 21 DICEMBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale di massima stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, è ratificato con le modificazioni seguenti:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo ».

« L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4°, determinato in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti della assegnazione al grado 3° è altresì computabile il servizio prestato presso Università straniere e presso Università libere, del quale sia prevista la valutazione dalle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari ».

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I professori sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati presso le Università stra-

nierie e presso le Università libere od in altri ruoli statali dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore. Le disposizioni del presente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947 ».

Sono aggiunti i seguenti commi:

« Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire la promozione durante il periodo di trattenimento in servizio qualora ne abbiano acquisito il diritto in base alle disposizioni all'epoca vigenti.

« I professori in soprannumero o riassunti in servizio, dopo essere stati allontanati per ragioni politiche o razziali, sono assegnati in soprannumero al grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni richieste per l'assegnazione ».

Art. 2.

Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1947.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
TOSATO.

DECRETO LEGISLATIVO 23 MARZO 1948, N. 265

**TESTO MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 18 OTTOBRE 1949, DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA IL 2 DICEMBRE 1949 E NUOVAMENTE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI IL 16 DICEMBRE 1949**

DECRETO LEGISLATIVO

23 MARZO 1948, N. 265

Integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

Art. 1.

I periodi di permanenza dei professori universitari ordinari nella classe IV, grado 6° e nella classe III, grado 5°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato sono rispettivamente fissati in anni cinque e in anni quattro.

Art. 2.

Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, in misura non superiore agli 80.

L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4°.

TESTO MODIFICATO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL 18 OTTOBRE 1949

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo.

L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4°, determinato in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti della assegnazione al grado 3° è altresì computabile il servizio prestato presso Università straniere e presso Università libere, del quale sia prevista la valutazione dalle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari.

TESTO MODIFICATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
IL 2 DICEMBRE 1949

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, alla quale sono attribuiti 80 posti di ruolo.

Soppresso.

Art. 2 bis (nuovo).

La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti dell'assegnazione alla classe III, grado 5°, è tenuto conto, altresì, dei servizi prestati

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
IL 16 DICEMBRE 1949

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo.

L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4°, determinato in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria risultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età. Agli effetti della assegnazione al grado 3° è altresì computabile il servizio prestato presso Università straniere e presso Università libere, del quale sia prevista la valutazione dalle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari.

Soppresso.

TESTO DEL DECRETO

—

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, nei confronti dei professori attualmente in servizio, con decorrenza dal 1° novembre 1947.

Nella prima applicazione del presente decreto, un quarto degli 80 posti della classe I, grado 3°, è assegnato ai professori collocati fuori ruolo per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251.

In ogni caso, sessanta dei predetti ottanta posti sono da coprirsi con professori che non si trovino nella condizione di professori fuori ruolo; ed i posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti sessanta, in dipendenza di collocamenti fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4°.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL 18 OTTOBRE 1949

Art. 3.

I professori sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati presso le Università straniere e presso le Università libere od in altri ruoli statali dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore. Le disposizioni del presente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947.

Identico.

Identico.

TESTO MODIFICATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
IL 2 DICEMBRE 1949

presso le Università straniere e presso le Università libere od in altri ruoli statali dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore.

Agli effetti dell'assegnazione al grado 3° sono computabili soltanto i servizi prestati presso Università straniere e presso Università libere, dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari.

Art. 3.

I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe III, grado 5° o nella classe II, grado 4° a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinario da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi valutabili ai sensi del precedente articolo 2 bis.

Le disposizioni del comma precedente si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947.

Identico.

Identico.

TESTO MODIFICATO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
IL 16 DICEMBRE 1949

Art. 3.

I professori sono collocati nella classe III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto conto, altresì, dei servizi prestati presso le Università straniere e presso le Università libere od in altri ruoli statali dei quali è prevista la valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei professori universitari. La maggiore anzianità di cui i professori risultassero in possesso è attribuita nel nuovo grado ed è utile per l'assegnazione al grado superiore. Le disposizioni del presente comma si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1947.

Identico.

Identico.

TESTO DEL DECRETO

Art. 4.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, si applicano con effetto dal 1° novembre 1947.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL 18 OTTOBRE 1949

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire la promozione durante il periodo di trattenimento in servizio qualora ne abbiano acquisito il diritto in base alle disposizioni all'epoca vigenti.

I professori in soprannumero o riassunti in servizio dopo essere stati allontanati per ragioni politiche o razziali, sono assegnati in soprannumero al grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni richieste per l'assegnazione.

Art. 4.

Identico.

TESTO MODIFICATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL 2 DICEMBRE 1949

Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114 e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato l'anzianità richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.

I professori già allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori reintegrati senza limiti di età in base a speciali provvedimenti legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 2.

Art. 4.

Identico.

TESTO MODIFICATO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL 16 DICEMBRE 1949

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono inoltre conseguire la promozione durante il periodo di trattenimento in servizio qualora ne abbiano acquisito il diritto in base alle disposizioni all'epoca vigenti.

I professori in soprannumero o riassunti in servizio, dopo essere stati allontanati per ragioni politiche o razziali, sono assegnati in soprannumero al grado 3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni richieste per l'assegnazione.

Art. 4.

Identico.